

# MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Il presente modello organizzativo, redatto da **Junior Basket Ca' Ossi** così come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 si affianca al Codice Etico e di Condotta già approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione con delibera del 30 agosto 2024 ed è finalizzato al conseguimento di tre obiettivi:

1. **promuovere una cultura ed un ambiente inclusivo per assicurare dignità e rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, finalizzati a garantire l'uguaglianza e l'equità, nonché la valorizzazione delle diversità, come anche la tutela della integrità fisica e morale di tutti i tesserati;**
2. **definire i modelli ed i comportamenti rilevanti che possono verificarsi durante l'attività sportiva in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.**
3. **dare consapevolezza ai tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele.**

## Destinatari

Destinatari del presente Modello Organizzativo e di Controllo sono:

1. **Tesserati**
2. **Consiglio Direttivo**
3. **Tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con Junior Basket Ca' Ossi**
4. **Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con Junior Basket Ca' Ossi.**

## Organo di Vigilanza e di Controllo

**Il Consiglio Direttivo** in riferimento all'art. 5 comma 2 del Codice Etico e di Condotta di **Junior Basket Ca' Ossi** nomina un **Responsabile Safeguarding** contro abusi, violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenze e discriminazioni sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del d. lgs 36/2021.

A conferma di una scelta saggia ed equilibrata nella nomina del Responsabile Safeguarding il **Consiglio Direttivo** ha l'obbligo di richiedere al suddetto il certificato penale del casellario giudiziale per evidenziarne l'assenza di condanne per reati di pedofilia.

**Il Responsabile Safeguarding** è una figura autonoma all'interno dell'associazione, indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori ed i tecnici, funge da controllore per l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Esso è tenuto a sensibilizzare i membri dell'associazione sulle questioni di Safeguarding per creare un'ambiente sicuro ed inclusivo dove le persone possono crescere e sviluppare competenze personali e sociali, rispettando sé stessi e gli altri. Egli e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il suo compito è di definire e di pubblicizzare i canali di comunicazione in modo chiaro per consentire ai membri di Junior Basket Ca' Ossi di segnalare i casi di abuso e di maltrattamento ma anche di stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute incoraggiando le vittime a denunciare e migliorare la capacità di riconoscere i segnali di abuso, specialmente nei giovani. Per

raggiungere questo obiettivo è necessario sviluppare strategie di sensibilizzazione e interventi mirati per affrontare questi problemi. Questa responsabilità ricade su tutti: U.S.D. "Fernando Ciavarella", famiglie dei tesserati, società.

Il Responsabile Safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte. L'identità del segnalante non può essere divulgata a persone estranee alle autorità competenti per ricevere o trattare le segnalazioni. Questa protezione si estende non solo al nome del segnalante, ma anche a tutte le informazioni della segnalazione che potrebbero indirettamente rivelarne l'identità

Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relativamente alla protezione dei minori.

La sua nomina deve essere pubblicata sulla homepage del sito di Junior Basket Ca' Ossi e comunicata al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding al fine di verificarne situazioni di pericolo o abusi in corso e di attuare misure di prevenzione, in conformità con le competenze della Giustizia Sportiva.

La nomina del **Responsabile Safeguarding** avrà una validità quadriennale e può essere rieletto.

### **Comportamenti rilevanti**

Ai fini del presente Modello Organizzativo e di Controllo nella gestione dei rischi risultano rilevanti i comportamenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ***l'abuso psicologico***, cioè qualsiasi atto intenzionale e indesiderato tra cui la mancanza di rispetto, l'isolamento, il confinamento, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro trattamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità, autostima nonché convinzioni del tesserato e atti finalizzati a intimidire, turbare o alterare la serenità dello stesso, anche quando vengono posti in essere attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- ***l'abuso fisico***, da intendersi come qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la ***molestia sessuale***, da intendersi come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- ***l'abuso sessuale***, da intendersi qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a

porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- la **violenza di genere**, identificabile in tutte quelle forme di violenza psicologica, fisica e sessuale che riguardano soggetti discriminati in relazione al sesso;
- i **comportamenti discriminatori**, da intendersi come qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- il **bullismo** (o cyberbullismo, se condotto online), da intendersi come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- il **nonnismo** (c.d. "hazing"), inteso come ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e a volte anche pericolosa dei nuovi membri da parte degli appartenenti storici del gruppo;
- l'**abuso di matrice religiosa** quale l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- l'**abuso dei mezzi di correzione**, inteso come l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa che viene esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- la **negligenza** (c.d. "negligence") da intendersi come il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- l'**incuria** (c.d. "neglect") cioè l'abbandono del minore ovvero la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

## Segnali di disagio e malessere

A titolo esemplificativo, sono considerati segnali di disagio e malessere:

- cambi repentini e ingiustificati di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolamento, depressione, paura, sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o partecipare alle gare, che possono essere accompagnati da cali delle performance sportive.
- disturbi dell'alimentazione.
- segni fisici evidenti o repentini cambiamenti comportamentali, oppure segnali verbali diretti o indiretti di difficoltà.
- ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, soprattutto se presenti su parti del corpo normalmente non soggette a tali lesioni e non compatibili con l'attività sportiva.
- una ferita per la quale la spiegazione sembra poco plausibile.
- il minore che racconta di un'azione di abuso che lo ha coinvolto.
- diffidenza verso allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con cui il minore dovrebbe avere un rapporto di fiducia.

- trascuratezza e frequente perdita di effetti personali. importante: la presenza di uno o più di questi segnali non costituisce di per sé la prova della presenza di abusi, violenza o molestie. tali segnali devono essere valutati anche considerando i comportamenti tipici dei minori durante alcune fasi dello sviluppo e della crescita, come la preadolescenza e l'adolescenza, durante le quali cambiamenti di umore e comportamento sono comuni anche in assenza di abusi, violenza o molestie.

### **Comportamenti raccomandati**

Poiché i sopra indicati comportamenti possono concretarsi in qualsiasi forma e modalità (personalmente, mediante modalità informatiche, sul web, attraverso messaggi, e-mail, social network e blog) si raccomanda al Responsabile Safeguarding di definire e pubblicizzare i canali di comunicazione in modo chiaro, riservato ma soprattutto in grado di tutelare chi rende noto i comportamenti scorretti.

A tal proposito diventa importante tutelare chi pone in essere le segnalazioni poiché le vittime devono sentirsi libere di esternare, avvisare e comunicare quanto accaduto senza provare sensazioni di disagio come la vergogna o la paura.

Sarà fondamentale, quindi, trovare dei sistemi efficaci affinché chi segnala sia tutelato, considerando che la condotta scorretta può essere resa nota anche da soggetti terzi che hanno, ad esempio, assistito a determinate situazioni.

Per trovare concretezza nella programmazione sportiva di Junior Basket Ca' Ossi e nel suo agire è necessario:

- riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzioni, impegno, rispetto e dignità;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

### **Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e Junior Basket Ca' Ossi in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti di Junior Basket Ca' Ossi;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

**Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e Junior Basket Ca' Ossi**, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

**Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei da Junior Basket Ca' Ossi.**

#### **Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti**

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti di **Junior Basket Ca' Ossi**, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto:
- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo

verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale, ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

### **Sanzioni nei confronti dei volontari**

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

### **Obblighi informativi**

**Junior Basket Ca' Ossi** è tenuta a pubblicare il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e sull'homepage del sito istituzionale [www.caossibasket.it](http://www.caossibasket.it).

Al momento dell'adozione del presente modello ed in occasione di ogni sua modifica, **Junior Basket Ca' Ossi** è tenuta a dare comunicazione ai propri tesserati, associati e volontari sull'homepage del sito istituzionale [www.caossibasket.it](http://www.caossibasket.it).

**Junior Basket Ca' Ossi** deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

**Junior Basket Ca' Ossi** deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Officer e alla Federazione Italiana Pallacanestro.

**Junior Basket Ca' Ossi** deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

**Junior Basket Ca' Ossi** deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

**Junior Basket Ca' Ossi** deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

**Junior Basket Ca' Ossi** deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di *Safeguarding* adottata dalle FIP.

#### **Documenti correlati**

Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.